



DETERMINAZIONE DELL' AMMINISTRATORE UNICO

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di Agosto, alle ore 17:00, in Viterbo presso la sede legale di Francigena s.r.l., si è riunito l'Amministratore Unico per deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione regolamento di Francigena s.r.l. sul conferimento di incarichi professionali esterni

L'Amministratore Unico, in merito all'ordine del giorno,

DELIBERA

- ✓ di approvare il regolamento di Francigena s.r.l. sul conferimento di incarichi professionali esterni costituito allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (numero sei pagine);
- ✓ di trasmettere la presente determinazione con relativo regolamento all'ODV di Francigena s.r.l.;
- ✓ di procedere alla pubblicazione del regolamento in società trasparente sul sito istituzionale della società;

Viterbo, 29 Agosto 2022

L'Amministratore Unico
Avv. Francesco Serpa



**REGOLAMENTO DI FRANCIGENA S.R.L. SUL
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
ESTERNI**

ARTICOLO 1 – OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge 6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i., le procedure comparative per il conferimento da parte delle società Francigena s.r.l. a S.U. di incarichi di incarichi professionali, a singoli o a società di professionisti, per lo svolgimento di prestazioni di carattere intellettuale, come definite dal codice civile ex artt. 2229-2238 e caratterizzate dall'elemento fiduciario, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001, così come modificato dall'articolo 32 del decreto legge n.223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, e dall'articolo 3, comma 76 della legge n. 244/2007.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni, nonché a garantire la trasparenza ed imparzialità nell'individuazione dei soggetti medesimi.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi, a persone fisiche ed associazioni professionali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:
 - ✓ incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;
 - ✓ incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - ✓ incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
4. Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:
 - ✓ per studi, ricerche e collaborazioni, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali della società;
 - ✓ a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dalla società e dai soggetti in essa operanti.

ARTICOLO 2 – PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

Per esigenze cui non può far fronte il personale in servizio, la società può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, con contratti di natura occasionale o con contratti a progetto, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, nel limite delle spese previste e consentite per tali finalità ed in presenza dei seguenti presupposti:

- ✓ l'oggetto della prestazione deve riguardare attività contemplate dallo statuto sociale e nell'interesse esclusivo della società, con riferimento ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- ✓ l'amministratore unico deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno delle società Francigena s.r.l., evidenziando l'alta professionalità richiesta;
- ✓ la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e comportare il ricorso esterno a "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" o a professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei

- mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore attinente l'oggetto dell'incarico;
- ✓ nell'incarico devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Fermo quanto precede, in ogni caso gli incarichi non possono essere attribuiti ove i candidati:

- ✓ non siano in possesso dei requisiti generali per l'accesso ai pubblici impieghi, ivi incluso il requisito della cittadinanza, come indicato all'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001;
- ✓ non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro precedentemente affidati, risultando siffatta circostanza in maniera documentata presso la Società;
- ✓ abbiano in corso un contenzioso con la società, anche in sede stragiudiziale, risultante da documenti scritti;
- ✓ siano indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelle delle associazioni di tipo mafioso, ai sensi della Legge n.575/1965, sulla base delle risultanze amministrative acquisite ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, considerato il valore della prestazione da acquisirsi ai sensi della predetta normazione speciale;
- ✓ versino in casi di incompatibilità e/o inconfiribilità di incarichi pubblici, così come individuati ai sensi e per gli effetti della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. e delle Linee guida interpretative dell'ANAC.

ARTICOLO 3 – SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

1. Il Capo Unità Organizzativa Amm./Tecnica (C.U.O.A.T.) individua i contenuti dell'incarico e dell'avviso come individuati al successivo punto 2. E procede ad acquisire l'autorizzazione preventiva dell'Amministratore Unico.
2. Il C.U.O.A.T. procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'articolo 4) del presente regolamento, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate anche con avvisi sulla sezione società trasparente e albo pretorio del Comune di Viterbo
3. Negli avvisi sono evidenziati:
 - ✓ l'oggetto dell'incarico eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa della società e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale (livello di coordinazione e responsabilità);
 - ✓ gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - ✓ il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - ✓ la sua durata;
 - ✓ il compenso previsto;
 - ✓ l'indicazione del responsabile del procedimento.
4. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
5. La società procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, anche attraverso commissioni appositamente costituite delle quali facciano parte il C.U.O.A.T., valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:
 - ✓ abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;

- ✓ esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative del settore;
 - ✓ caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - ✓ riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - ✓ ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto.
6. In relazione alla particolarità dell'incarico la società può definire ulteriori criteri di selezione;
 7. Per le collaborazioni coordinate e continuative, riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi, il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
 8. Per gli incarichi di progettazione e direzione lavori si fa rinvio a quanto previsto in materia dal codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016).

ARTICOLO 4 – ESCLUSIONE DEL RICORSO ALLA PROCEDURA COMPARATIVA

Si può prescindere dalla procedura comparativa esclusivamente nei seguenti casi:

- ✓ Quando, a seguito di espletamento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incarico non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico.
- ✓ Quando si tratti di attività complementari sopravvenute successivamente e che non possono essere separate dall'incarico principale senza recare pregiudizio allo svolgimento di quest'ultimo.
- ✓ Quando, in analogia a quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici, il corrispettivo è inferiore ad €. 40.000,00 su base annua, per singolo incarico e, cumulativamente, per più incarichi.
- ✓ Quando si tratti di incarichi per le attività di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e di Medico Competente e, più in generale per attività connesse alla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- ✓ Quando si tratti di incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio di Francigena s.r.l. e per le relative domiciliazioni.
- ✓ In casi eccezionali, e di estrema urgenza, tali da non consentire ovvero da rendere eccessivamente gravoso, l'espletamento della procedura pubblica.
- ✓ Per tipologie di prestazioni di natura tecnica, artistica, culturale o formativa, per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo da un determinato soggetto.
- ✓ Nell'ipotesi in cui sia decisivo uno spiccato elemento fiduciario in relazione alla autorevolezza del professionista prescelto, avuto riguardo anche alla rilevanza e alla natura della questione trattata;
- ✓ Qualora la prestazione costituisca oggetto di un contratto caratterizzato da elevato intuitus personae, richieda abilità e particolare qualificazione professionale dell'incarico, nonché una pregressa conoscenza dei meccanismi operativi e delle vicende interne della Società, caratteristiche tali da rendere inopportuno e infruttuoso il ricorso a procedure pubbliche di selezione.

ARTICOLO 5 – FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

1. La società formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un contratto nel quale dovranno essere specificati:
 - ✓ i motivi che determinano il ricorso all'incarico;
 - ✓ l'oggetto, la durata ed il luogo di esecuzione della prestazione;
 - ✓ l'accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane presenti all'interno della struttura;

- ✓ i requisiti tecnici ed economici inerenti l'oggetto della prestazione che devono essere posseduti dal consulente ed esperto;
 - ✓ le procedure comparative ed i criteri per l'affidamento che si intendono avviare ed utilizzare per la scelta del consulente;
 - ✓ i motivi eccezionali o imprevedibili per i quali si ritiene di procedere con affidamento diretto al di fuori delle ipotesi di cui al precedente articolo 4).
2. La durata degli incarichi deve essere strettamente limitata al periodo necessario per l'espletamento della prestazione richiesta; la stessa può essere prorogata, ove la società ravvisi un motivato interesse, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito.
 3. Non è ammesso il rinnovo del contratto.
 4. La durata complessiva dell'incarico non può superare i trentasei mesi.
 5. L'affidamento dell'incarico e l'ammontare del compenso devono essere pubblicati nel sito web della società (società trasparente).
 6. L'affidamento dell'incarico si perfeziona al momento dell'accettazione da parte dell'interessato stesso, con la firma del contratto o con dichiarazione scritta di approvazione del disciplinare d'incarico.
 7. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione anche alla durata dell'incarico.

ARTICOLO 6 – OBBLIGO DI RISPETTARE IL MODELLO ORGANIZZATIVO EX DLGS 231/01 ED IL CODICE ETICO E MANLEVA. CLAUSOLA DI IMPEGNO DELLA CONTROPARTE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Nell'accettazione dell'incarico la controparte dovrà dichiarare che è a conoscenza che Francigena s.r.l. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, dichiarando altresì di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. Inoltre dovrà dichiarare di aderire ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e impegnandosi a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo; impegnandosi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto.

La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

L'incaricato dovrà dichiarare di manlevare Francigena s.r.l. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della controparte o di suoi eventuali collaboratori.

L'incaricato dovrà dichiarare di impegnarsi a segnalare all'Organismo di Vigilanza di Francigena s.r.l. casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli allegati al contratto sottoscritto.

Qualora l'incaricato, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel presente articolo, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte dell'incaricato o di suoi eventuali collaboratori, Francigena s.r.l. potrà risolvere il contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Francigena s.r.l. potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti."

ARTICOLO 7 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento dalla sua data di approvazione con deliberazione dell'amministratore unico di Francigena s.r.l. del 29 Agosto 2022